

**Risoluzione n. 10/09 del 17 febbraio 2009  
per spot “Twingo” su La7**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 25/09 riguardante la trasmissione dello spot “Twingo” trasmesso da La7 il 22 gennaio 2009 alle ore 17.34 e alle 21.11

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento e la memoria difensiva fatta pervenire da Telecom Italia Media S.p.A. il 16 febbraio 2009

rileva che lo spot, che pubblicizza un prodotto di massa, offre una rappresentazione della famiglia italiana assolutamente fuorviante e inquietante. Nella versione padre/figlio presenta una figura di padre auto annientata nella figura del trans, o drag queen che dir si voglia, e un figlio il cui stupore dura un paio di secondi nella scoperta della sconosciuta doppia identità paterna: lo stupore lascia ben presto il posto ad un pragmatico utilitarismo cinico nella richiesta al padre di essere aiutato ad entrare nel locale. La versione femminile è, se possibile, ancora più diseducativa: la madre che scopre che la figlia fa la spogliarellista esprime sorpresa, ma anche qui, lo stupore dura meno di un secondo: subito sopravanza l'utilitarismo cinico di cui sopra e la madre esprime compiacimento per il fatto che la figlia ha trovato un lavoro

ritiene che entrambe le versioni presentino un'immagine della famiglia italiana totalmente disgregata e che fa riferimento a una realtà del tutto minoritaria. Peraltro vengono esaltati disvalori quale lo sfruttamento opportunistico e individualistico all'interno della stessa famiglia. Pertanto si ritiene lo spot diseducativo e pericoloso per l'equilibrato sviluppo psicologico del minore

reputa non convincenti le note difensive addotte che sostengono che: “Lo spot trasmesso alle ore 17.34 – in quanto è l'unico ad essere andato in onda in fascia protetta (16.00-19.00)- non viola la disposizione dell'art. 4.1 perché non è in grado di incidere sullo sviluppo armonico della personalità dei minori... Tenendo in considerazione la durata estremamente breve dello spot, la modalità con cui si susseguono le immagini, la necessità di operare connessioni logiche estranee ad un bambino al fine di comprendere la scena ironica, è possibile affermare che non vi è alcuna violazione della disposizione.”

evidenzia al contrario che nel caso in oggetto e in particolare per la trasmissione dello spot durante la fascia di protezione protetta non è stato ottemperato quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che impegna le imprese televisive “a controllare i contenuti della pubblicità, dei trailer e dei promo dei programmi, e a non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi generali e agli art. 4.1 e 4.3.

invita, di conseguenza, l'emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 11/09 del 2 marzo 2009  
per Annozero su Raidue**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 2 marzo 2009 a conclusione del procedimento protocollo n. 11/ 09 riguardante il programma “Annozero” in onda su Rai 2 il 15 gennaio 2009 alle ore 21.00;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 febbraio 2009;

rileva che nel corso del reportage da Gaza “La guerra dei bambini a Gaza”, collocato in orario di “televisione per tutti” di massimo ascolto, viene intervistata una minore in grave situazione di sofferenza fisica ed emotiva, il cui volto non è stato oscurato. Il giornalista la incalza con domande molto specifiche chiedendole di ricordare immagini drammatiche di guerra e violenza che la bambina ha subito e di cui è stata testimone. Inoltre nel corso del reportage sono state effettuate riprese di altri minori senza oscurarne il volto

ritiene che ciò contrasta con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione che dispone di non intervistare minori in situazioni di grave crisi e in ogni caso di garantirne l’assoluto anonimato

reputa non convincente la nota difensiva Rai che tra l’altro sottolinea: il particolare carattere di documento di guerra; il consenso e la presenza dei familiari durante l’intervista; la scelta di non oscurare il volto della minore motivata perchè “proteggerne l’anonimato avrebbe dato adito a molti dubbi sull’autenticità del servizio e sarebbe stato anche inutile perché si è fatto riferimento più volte al nome della famiglia e al nome della bambina”; concludendo che “senza le contestate sequenze filmate o senza la contestata intervista l’informazione sarebbe stata menomata nella sua comprensibilità”

richiama quanto previsto dal Codice riguardo ai programmi di informazione, con particolare riferimento agli artt. 2.3 e 1.2 c, e dalla Delibera n. 144 dell’8 marzo 2005 sull’immagine dei minori stranieri, che ribadisce che il diritto dei cittadini ad una informazione la più ampia possibile richiede la definizione di limiti alla diffusione di notizie e immagini nel rispetto dei valori costituzionali, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli e dei minori e al rischio concreto per loro di essere identificati

rammenta altresì quanto stabilito sul rispetto della propria privacy dalla normativa vigente, in particolare dalla legge 675/96 (legge sulla Privacy), come anche precisato dal Garante per la protezione dei dati personali in una nota del 6 giugno 2007 al Comitato: “Come più volte affermato da questa Autorità, anche quando le informazioni o le immagini relative ai minori vengono rese disponibili da genitori o, comunque, con il loro consenso, il giornalista ha in ogni caso il dovere di valutare autonomamente se il loro trattamento possa recare pregiudizio ai minori stessi e, quindi, di adottare le cautele di volta in volta più opportune a tutelarli, astenendosi se necessario dal trattamento medesimo”

ricorda infine il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (artt. 7, 8, 9) che ribadisce che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decide di diffondere notizie e immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all’ art. 1.2 c

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 12/09 del 16 marzo 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su TizianaSat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 17 febbraio 2009;

a conclusione del procedimento prot. n.10/09 riguardante la diffusione sull'emittente Tiziana Sat (ch 834) di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 13 gennaio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente tra le 14.39 e le 20.47;

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostre comunicazioni di avvio di procedimento del 3.2.09 e sollecito del 24.2.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 , 4.3 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 13/09 del 16 marzo 2009  
per “La vita in diretta” su Raiuno**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 16 marzo 2009

a conclusione del procedimento protocollo n. 22/ 09 riguardante il programma “La vita in diretta” in onda su Rai Uno il 9 gennaio 2009 alle ore 18.18

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 26 febbraio 2009

rileva che la puntata in oggetto del programma “La vita in diretta” ha proposto un ampio e particolareggiato servizio sulla sentenza emessa nello stesso giorno nei confronti di Luca Delfino che nell’agosto 2007 uccise a coltellate in pieno centro di Sanremo la ex fidanzata e che precedentemente era già stato indagato per la morte di un’altra ex fidanzata. Il servizio, che ricostruisce tutto il caso, è stato trasmesso in fascia protetta (h. 16 – 19)

ritiene che il servizio ha modalità non idonee ad una visione da parte di minori. Nel servizio che ricostruisce l’intera vicenda sono state trasmesse immagini a rallentatore del volto di Luca Delfino, tese a rimarcare il delirio e la pazzia di un uomo al contempo sprezzante nel dichiarare la sua innocenza, contrapposte all’immagine dolce e serena della ex fidanzata Maria Antonietta Multari. In particolare si evidenzia il tono ansiogeno della telefonata tra vittima e carnefice. A sottolineare l’angoscia non è solo il fatto ricordato anche da Rai Uno nella memoria difensiva che “quella telefonata, registrata e consegnata ai carabinieri, non bastò a prevenire il delitto”, ma anche l’edizione del servizio stesso che ha accentuato un clima di ansia e di paura. Nel corso della telefonata si è ricorso inoltre a una musica cupa e concitata in sottofondo per enfatizzare la drammaticità di una conversazione che si conclude con la frase gridata dalla vittima “Luca Delfino, sai cosa fa? O stai con lui o ti fa fuori.... Ti sei appropriato di casa mia? Ti sei appropriato di me?”

rammenta che il Comitato esprime le proprie valutazioni in applicazione al Codice di autoregolamentazione tv e minori e con modalità del tutto autonome da quelle dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ritiene altresì che il servizio in oggetto non è stato trattato con un linguaggio discreto e sobrio, al contrario sono stati accentuati particolari ansiogeni

dichiara, pertanto, violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare all’art.3.1

invita, di conseguenza, l’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, o equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto

Il Presidente

**Risoluzione n. 14/09 del 16 marzo 2009  
per programma di cartomanzia  
con promozione di linea telefonica a valore aggiunto  
su Napoli mia (ch894)**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 16 marzo 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 27/09 riguardante un programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto trasmesso da Napoli mia (ch894) il 3 febbraio 2009 dalle ore 17.02 fino alle ore 19.24

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Napoli Mia il 20 febbraio 2009

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 15/09 del 16 marzo 2009  
per programma di cartomanzia  
con promozione di linea telefonica a valore aggiunto  
su Mediatel (ch826)**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 16 marzo 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 36/09 riguardante un per programma di cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto trasmesso da Mediatel (ch826) il 9 febbraio 2009 dalle ore 16.09 fino alle ore 21.00.

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediatel il 26 febbraio 2009

deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 4.1, 4.3 e 4.4 che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 16/09 del 30 marzo 2009  
per il film “American Pie” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, riunito il 30 marzo 2009;

a chiusura del procedimento prot. n.51/09, riguardante la diffusione del film “American Pie”, su Italia 1 a partire dalle ore 19.33 dell’8 marzo 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 marzo 2009

conferma che il genere della commedia giovanilistica-demenziale e l’elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti a ridosso della fascia protetta di un film che presenta scene gravi, volgarità e turpiloquio, linguaggio scurrile e spinto, nonché espliciti riferimenti alla sfera sessuale che la stessa memoria difensiva riconosce “frequenti e talvolta di gusto discutibile”

ritiene che la segnaletica adottata (bollino rosso intermittente) non sia sufficiente all’orario di trasmissione

rigetta la tesi per cui l’assenza di divieti data dalla Commissione di revisione cinematografica e l’adozione di segnaletica sarebbe per sé sufficiente ad autorizzare la diffusione televisiva prima delle 22.30 di qualsiasi film purchè non vietato per la fruizione in sala con accesso a pagamento, in quanto non equiparabile alla libera fruizione da un più vasto pubblico attraverso il piccolo schermo con la legittimazione che esso comporta

osserva che non ha rilevanza il fatto che per trasmissione televisiva di un film dai contenuti analoghi, “American Pie 2”, il Comitato avesse richiesto la segnaletica rossa, in quanto si trattava di altro film, con una trama diversa e trasmesso in una differente collocazione oraria

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 17/09 del 30 marzo 2009  
per “I Simpson” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 30 marzo 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 50/09 riguardante il cartone animato “I Simpson” in onda su Italia 1 il 2 marzo 2009 alle 14.30

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 27 marzo 2009

rileva che la puntata in oggetto, che verte sulla promozione di matrimoni gay nella cittadina di Springfield al fine di incrementarne il turismo, eccede per i temi trattati, i toni, i modi, il tipo di ironia e presenta la possibilità di un matrimonio incestuoso come del tutto normale

rileva che le caratteristiche del cartoon destinato a un pubblico adulto e la collocazione in primo pomeriggio non escludono affatto la presenza davanti al televisore di un pubblico di minori per l’attrattiva e la presunzione di idoneità che accompagnano la tecnica del cartone e pertanto richiedono un supplemento di attenzione nella programmazione e nella segnaletica

valuta non convincenti le argomentazioni addotte nella memoria difensiva che, pur riconfermando la naturale destinazione del cartone *I Simpson* a un pubblico adulto, esclude rischi di visione nei telespettatori più piccoli e nella fattispecie per la puntata in oggetto

ritiene al contrario che per contenuti e modalità, il programma avrebbe dovuto essere contrassegnato da necessitare la presenza di adulti accanto a telespettatori minori (segnaletica gialla)

rileva violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento alla Premessa, ai Principi Generali e ai punti 2.2 e 2.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto, entro i prossimi 10 giorni.

Il Presidente

**Risoluzione n. 18/09 del 30 marzo 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto”  
su Punto Sat 1 (ch 866)**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 30 marzo 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 63/09 riguardante la diffusione sull'emittente Punto Sat 1 (ch 866) di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 febbraio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente tra le 15 e le 18;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Punto Sat il 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 19/09 del 30 marzo 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto”  
su Punto Sat 2 Telemodena Sat (ch 864)**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 30 marzo 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 64/09 riguardante la diffusione sull'emittente Punto Sat 2 telemodena Sat (ch 864) di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 23 febbraio 2009 in orario di “televisione per tutti” e in “fascia protetta”, e precisamente dalle ore 15;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Punto Sat il 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1 e 4.4. del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 20/09 del 21 settembre 2009  
per il film “Jackass: the movie” su Rai4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 21 settembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.18/09 riguardante la diffusione del film “Jackass: the movie” su Rai 4 a partire dalle ore 14.15 del 24 gennaio 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 3 marzo 2009

conferma che il genere così detto demenziale del film e l’elemento goliardico non giustificano la messa in onda in un orario di televisione per tutti, a ridosso della fascia protetta, di un film che presenta scene violente, volgari, raccapriccianti e discutibili anche se inserite in un contesto grottesco e apparentemente giocoso

mette in evidenza che l’adozione di un annuncio visivo, precedente la diffusione del film (“Avvertenza: i numeri di questo film sono stati realizzati da professionisti, per la vostra sicurezza e di chi vi sta intorno non cimentatevi in nessuna delle scene che state per vedere” ) non costituisce in ogni caso e circostanza elemento giustificativo ed esimente da responsabilità per qualsiasi programma, in qualsiasi orario, e con un contenuto concentrato e ripetitivo come quello in esame, tanto meno su una rete della Concessionaria del servizio pubblico

osserva inoltre che, in riferimento al ruolo della famiglia, la visione di questo genere di film presuppone una capacità di discernimento tutt’altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore e che “il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è carente sul piano educativo” (Codice di autoregolamentazione TV e Minori. Premessa, comma d) )

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.4 oltre che alla Premessa , comma c) e d)

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 21/09 del 21 settembre 2009**  
**per promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici**  
**trasmessa su Etruria Channel (ch 935)**  
**in fascia protetta**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 21 settembre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 61/09 riguardante la promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici trasmessa su Etruria Channel (ch 935) in fascia protetta

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostre comunicazioni di avvio di procedimento del 18 marzo 2009 e sollecito dell'8 aprile 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici in fascia protetta contrasta con il punto 4.1 del Codice

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 22/09 del 5 ottobre 2009  
per programma “Ciao G” su Toscana TV**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 5 ottobre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 103/09 riguardante il programma “Ciao G” in onda su Toscana TV il giorno 1 giugno 2009 dalle ore 12.25

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Toscana TV il 28 settembre 2009

preso atto delle rassicurazioni sulla sospensione del programma, dello spostamento in orario notturno e delle contestazioni fatte dall’editore al conduttore, intimato di astenersi per il futuro da comportamenti simili,

ribadisce peraltro la caratteristica negativa della puntata, quanto a volgarità e ad offese alla dignità della persona per puro scopo spettacolare, confermando violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare ai Principi Generali, alla Premessa comma c) e d) e all’art. 2.5 b

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 23/09 del 19 ottobre 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su Telefortune Sat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 19 ottobre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 129/09 riguardante la diffusione sull'emittente Telefortune Sat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 agosto 2009 tra le 15.00 e le 18.00

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, e considerato che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 22.9.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1, 4.4 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 24/09 del 19 ottobre 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su Telefortune Sat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 19 ottobre 2009 ;

a conclusione del procedimento prot. n. 19/09 riguardante la diffusione sull'emittente Telefortune Sat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 21 gennaio 2009 dalle 14.53 fino alle ore 21.00

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 2 assegnataria del procedimento, la comunicazione inviataci dall'avv. Carla Di Cioccio il 12 febbraio 2009 e interpellata a riguardo l'AGCOM, competente al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione via satellite di programmi televisivi, così come comunicatovi in data 25 marzo 2009

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco, in “fascia protetta” e

orario di “televisione per tutti” contrasta con i punti 4.1, 4.3 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3);

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 25/09 del 9 novembre 2009  
per il telefilm “Malcolm” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 82/09 riguardante la diffusione del telefilm “Malcolm” su Italia 1 a partire dalle ore 16.35 del 6 marzo 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 ottobre 2009

ravvisa che la serie del telefilm è dedicata ai minori ed è da essi interpretata e che in tale episodio, al di là delle argomentazioni difensive proposte, la presenza non marginale né trascurabile di argomenti non adatti all’orario di “fascia protetta” quali l’adescamento di minori su Internet può generare turbamento nei minori a quell’ora davanti al televisore senza il sostegno di adulti

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 3.1

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente